

Regolamento di Ateneo sugli assegni di tutorato ex art. 1 lettera b) L. 170/2003

*Testo coordinato del Regolamento emanato con D.R. n.869/2015 del 31/08/2015
aggiornato con le modifiche di cui al DR n. 1200/2018 del 7 agosto 2018*

INDICE SOMMARIO

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Beneficiari degli assegni di tutorato
- Art. 3 – Modalità di selezione
- Art. 4 – Attività di tutorato
- Art. 5 – Assegno di tutorato
- Art. 6 – Compiti del Responsabile della struttura
- Art. 7 - Doveri dello studente
- Art. 8 – Rinuncia e Decadenza

Art. 1 – Finalità.

1. L'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, in conformità con quanto disposto dall'articolo 1 lettera b) della Legge n. 170 dell'11 luglio 2003, nonché dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 198 del 23 ottobre 2003, nel quadro delle iniziative per il sostegno degli studenti universitari al fine di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, incentiva le attività di tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, mediante assegni di tutorato a favore di studenti capaci e meritevoli.

Art. 2 – Beneficiari degli assegni di tutorato

1. Gli assegni di tutorato possono essere concessi agli studenti iscritti per l'anno accademico di riferimento ai seguenti corsi attivati dall'Università di Bologna:
 - a) Laurea Magistrale;
 - b) Laurea Magistrale a Ciclo Unico (ultimi due anni);
 - c) Dottorato di Ricerca (anche in caso di corsi attivati in convenzione o in consorzio con altri Atenei o con altri Enti pubblici e privati);
 - d) Scuola di Specializzazione per le Professioni Forensidi età non superiore ai 30 anni alla data di scadenza dei bandi di selezione.
2. Gli assegni di tutorato possono essere concessi anche a studenti iscritti a Scuole di Specializzazione abilitate al rilascio di titoli accademici o titoli equipollenti diverse da quella indicata al punto d) in caso di mancanza/insufficienza delle candidature provenienti dagli studenti indicati nel comma precedente.
3. Gli assegni di tutorato sono compatibili con la fruizione delle borse di studio regionali (ER-GO).

4. Qualora il vincitore dell'assegno sia anche vincitore del concorso per le collaborazioni a tempo parziale (cd. 150 ore) potrà fruirne a condizione che le attività non siano svolte contemporaneamente e comunque nel rispetto dei termini temporali stabiliti e delle esigenze delle strutture.
5. Gli assegni di tutorato sono incompatibili con contratti di docenza e con contratti di tutorato stipulati ai sensi del Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento e di tutorato, l'incompatibilità si determina con riferimento all'anno accademico di assegnazione/conferimento.
Non è ammessa la fruizione di più assegni di tutorato nel medesimo anno accademico, a prescindere dall'oggetto e dal numero di ore dell'attività.

Art. 3 – Modalità di selezione

1. Gli assegni di tutorato sono concessi in esito a selezioni pubbliche, bandite dalle strutture universitarie, effettuate da apposite Commissioni Giudicatrici composte da almeno tre membri.
2. I criteri di selezione, da esplicitare nei bandi, devono tenere conto del curriculum vitae e dei titoli di merito dei candidati nonché delle caratteristiche e delle motivazioni dei candidati in relazione alle attività di tutorato, da accertare con apposito colloquio.
3. In esito alle selezioni devono essere formulate graduatorie distinte a seconda delle caratteristiche degli assegni banditi (monte ore/attività).
4. Le graduatorie delle selezioni pubbliche per la concessione di assegni di tutorato possono essere scorse nell'ambito dell'anno accademico di riferimento, qualora emerga l'esigenza di attingere alle stesse per ulteriori attività di tutorato con le medesime caratteristiche.

Art. 4 – Attività di tutorato.

1. Gli assegnisti di tutorato svolgono una funzione di interfaccia tra lo studente e la struttura universitaria, garantendo agli studenti un punto di riferimento concreto per tutto quanto attiene ai servizi a supporto della didattica, assicurano un adeguato supporto agli studenti attraverso la diagnosi dei problemi che sono di ostacolo al regolare iter di studio e l'attività di sostegno personalizzato all'apprendimento. Gli assegnisti di tutorato assicurano inoltre il supporto informativo e organizzativo alle iniziative di orientamento.
2. Nei bandi di selezione per la concessione degli assegni di tutorato le strutture universitarie esplicitano le attività di tutorato tenendo conto di quanto indicato al precedente comma.
3. Le strutture universitarie definiscono autonomamente la durata in ore degli assegni di tutorato per un monte ore compreso tra 100 e 400.
4. Per gli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca la durata massima degli assegni di tutorato è fissata in 60 ore.
5. L'attività di tutorato deve essere svolta nell'arco dell'anno accademico di riferimento.
6. L'assegno di tutorato può essere rinnovato per un secondo anno ai tutor che nell'anno accademico di riferimento siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.2).
7. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni che possono occorrere agli studenti durante l'espletamento dell'attività.
8. L'attività disciplinata dal presente regolamento non configura in alcun modo un rapporto di lavoro di qualsiasi natura.

Art. 5 – Assegno di tutorato.

1. L'ammontare dell'assegno di tutorato è parametrato al numero di ore di attività svolte e l'importo orario è determinato annualmente dai competenti Organi Accademici.

2. Nei bandi di selezione per la concessione degli assegni di tutorato le strutture universitarie indicano l'importo orario dell'assegno quale lordo percipiente, comprensivo del contributo INPS a carico dell'assegnista (1/3). La spesa complessiva per gli assegni di tutorato è comprensiva dei 2/3 del contributo INPS a carico dell'Ateneo.
3. Agli assegnisti di tutorato spetta il rimborso delle spese di mobilità connesse allo svolgimento della propria attività, secondo le disposizioni del vigente "Regolamento delle missioni e trasferte e relativo rimborso spese".
4. Il pagamento dell'assegno di tutorato avviene in un'unica rata a conclusione dell'attività previa dichiarazione del Responsabile della struttura di cui all'art. 6 comma 1 punto e) del presente Regolamento.

Art. 6 – Compiti del responsabile della struttura

1. Il Responsabile della struttura, presso cui viene svolta l'attività da parte dello studente è responsabile della stessa ed è tenuto a:
 - a) rispettare il codice etico e di comportamento;
 - b) concordare con lo studente i modi ed i tempi dell'attività, che devono essere compatibili sia con le esigenze funzionali della struttura che con gli obblighi formativi dello studente stesso, nonché con le linee guida per la tutela della maternità;
 - c) assicurare che l'attività sia espletata entro il termine definito e comunicato al momento dell'assegnazione;
 - d) coordinare l'attività prestata dallo studente;
 - e) comunicare tempestivamente agli uffici competenti per il pagamento, entro il termine massimo di 15 giorni dalla fine della collaborazione, la conclusione dell'attività di tutorato e il numero di ore effettuate;
 - f) accertare e comunicare tempestivamente agli uffici competenti l'eventuale violazione da parte dello studente dei doveri di cui al comma 2 dell'articolo 7 del presente Regolamento;

Art. 7 – Doveri dello studente

1. Lo studente chiamato a prestare l'attività di tutorato è tenuto a:
 - a) rispettare il codice etico e di comportamento;
 - b) comunicare tempestivamente la volontà di accettare o di rinunciare a prestare l'attività presso la struttura di assegnazione;
 - c) concordare con il Responsabile della struttura di assegnazione i modi ed i tempi di svolgimento dell'attività, che devono essere compatibili sia con le esigenze funzionali della struttura che con i propri obblighi formativi;
 - d) attenersi alle modalità di svolgimento dell'attività concordate con il Responsabile della struttura cui compete il coordinamento dell'attività stessa;
 - e) rispettare il personale universitario e gli altri studenti, come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione;
 - f) avere cura delle risorse materiali destinate alle funzioni istituzionali dell'Ateneo, preservandone la funzionalità ed il decoro;
 - g) concorrere ad un'efficiente utilizzazione delle risorse messe a disposizione e ad un'efficace erogazione dei servizi cui è assegnato.
2. La violazione dei doveri di cui al precedente comma, oggettivamente riscontrata, determina la cessazione immediata dell'attività e preclude allo studente la possibilità di ottenere il beneficio nell'anno accademico successivo.

Art. 8 – Rinuncia e decadenza

1. In caso di mancato inizio o di interruzione dell'attività per giustificati motivi lo studente può recuperare, in tutto o in parte, il monte ore non effettuato, fatte salve le sopravvenute esigenze funzionali della struttura di assegnazione, e comunque entro il termine massimo assegnato all'inizio dell'attività.
2. La rinuncia dopo l'inizio dell'attività deve essere comunicata per iscritto al Responsabile della struttura e agli uffici competenti.
3. L'assegnista decade dal beneficio in caso di:
 - a) rinuncia agli studi;
 - b) trasferimento presso altro Ateneo;
 - c) perdita dello status di studente per avvenuto conseguimento del titolo di studio;
 - d) mancato inizio dell'attività in assenza di giustificati motivi;
 - e) violazione dei doveri di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
